

Rivista promossa da: A.U.P.I.

## INDETTO IL CONGRESSO NAZIONALE

### Sommario

INDETTO IL CONGRESSO NAZIONALE	1
REGOLAMENTO CONGRESSUALE	2
STATUTO AUIPI	4

“Care/i Colleghe/i,

nella seduta del 9 Ottobre 2015 il Consiglio Direttivo Nazionale, ai sensi del vigente Statuto, ha indetto il Congresso Nazionale e approvato il Regolamento Congressuale. Il Congresso rappresenta la più alta manifestazione democratica, gli Iscritti AUIPI sono chiamati a discutere, elaborare e approvare le linee di indirizzo programmatiche e di politica sindacale e professionale.

La partecipazione attiva ai congressi provinciali e regionali porterà al rinnovo e all'elezione dei propri rappresentanti.

Sono elettori ed eleggibili tutti i colleghi che risultino o dimostrino di essere in regola con il pagamento delle quote almeno 30 giorni prima della votazione.

Da Statuto, ogni Iscritto può proporre eventuali mozioni e/o modifiche statutarie. Di seguito la prima delle scadenze previste dal Regolamento Congressuale:

Le mozioni e le proposte di modifica statutaria dovranno pervenire entro il **30 gennaio 2016**, per posta, fax o email. Le mozioni, anche a valenza statutaria, devono essere sottoscritte da almeno 80 Iscritti e saranno contraddistinte, a cura della Commissione Congressuale, da un numero progressivo e dal nominativo del primo proponente.

Roma 20 ottobre 2015

Il Segretario Generale  
Mario Sellini

## REGOLAMENTO CONGRESSUALE



Il Consiglio Direttivo Nazionale, nella seduta del 9 ottobre 2015, ai sensi del vigente Statuto, indice il Congresso Nazionale ed approva il seguente Regolamento come atto vincolante per i lavori del Congresso Nazionale e per la Commissione Congressuale.

### Articolo 1

La Commissione Congressuale è composta da 9 (nove) componenti, di cui uno con funzioni di coordinamento. 3 (tre) componenti sono indicati dalla Segreteria Nazionale, 3 (tre) dal Consiglio Direttivo Nazionale e 3 (tre) dalla Conferenza delle Regioni, Con identica proporzione e ripartizione sono indicati fino a 9 (nove) componenti supplenti.

I compiti della Commissione Congressuale sono i seguenti:

- a) acquisire dalla Segreteria Iscritti l'elenco degli aventi diritto al voto e inviarlo ai Segretari Regionali e/o Provinciali. Sono elettori ed eleggibili tutti i colleghi che risultino o dimostrino di essere in regola con il pagamento delle quote almeno 30 giorni prima della votazione;
- b) inviare agli iscritti il regolamento elettorale segnalando l'apertura delle procedure congressuali, invitando a proporre eventuali mozioni e/o modifiche statutarie;
- c) esaminare le mozioni e le proposte di modifica statutarie, che dovranno pervenire entro il 30 gennaio 2016, per posta, fax o email. Le mozioni, anche a valenza statutaria, devono essere sottoscritte da almeno 80 iscritti e saranno contraddistinte, a cura della Commissione Congressuale, da un numero progressivo e dal nominativo del primo proponente. Le mozioni con valenza statutaria sono pubblicate, entro il 2 marzo 2016, a cura della Commissione Congressuale, su AUPI-Notizie, insieme a tutte le indicazioni relative alle modalità di voto. All'interno dello stesso Bollettino sarà inserita la scheda per votare le eventuali modifiche statutarie, che dovrà essere compilata e dovrà pervenire alla Commissione Congressuale per lo spoglio fissato per il 15 aprile 2016. La Commissione invierà agli iscritti la scheda per votare le proposte di modifiche statutarie elencandole rispettando il numero progressivo di presentazione. La Commissione garantirà la tracciabilità dell'invio e della rice-

zione delle schede votate. Analoga procedura viene seguita per le altre eventuali votazioni postali. Le proposte di modifiche statutarie si considerano approvate qualora ottengano il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei voti espressi;

- d) successivamente all'approvazione delle modifiche statutarie, e nel rispetto delle stesse, concordare con i Segretari Regionali e/o Provinciali, il calendario dei Congressi, favorendo la contiguità geografica ed evitando, di norma, la sovrapposizione di più congressi nella stessa giornata. La Commissione Congressuale partecipa con almeno 1 (uno) componente ai Congressi Regionali e/o Provinciali;
- e) valutare l'ammissibilità delle proposte di modifica statutaria, coordinare, ponendo eventualmente in subordine, le mozioni e le proposte di modifiche statutarie, prima di proporle agli elettori. Le mozioni prive di valenza statutaria, sono proposte dalla Commissione Congressuale, per la votazione, nei Congressi Regionali e/o Provinciali, e si considerano approvate qualora ottengano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi nei Congressi Regionali e/o Provinciali.

La Commissione è autorizzata ad apportare ogni necessaria e utile integrazione al presente Regolamento al solo fine di garantire il corretto, celere e regolare svolgimento di tutte le procedure congressuali.

### Articolo 2

Nelle elezioni Regionali e/o Provinciali, si applica il sistema del voto segreto. Le liste dei candidati possono comprendere un numero di candidati maggiore del numero degli eligendi fino ad un massimo di un decimo e possono essere espresse preferenze fino ad un massimo di un terzo degli eligendi. È possibile esprimere preferenze sia sui candidati elencati nella lista votata, sia su nominativi non compresi in nessuna lista. Si applica il sistema della proporzionale pura, metodo Dont. Sono ammesse liste di candidati presentate o sostenute da almeno il 3% (tre) degli iscritti, calcolati al livello dell'organizzazione cui l'elezione si riferisce.

### **Articolo 3**

Le decisioni dei Congressi sono prese a maggioranza dei voti validamente espressi.

### **Articolo 4**

L'elezione della Segreteria Nazionale e dei componenti il Collegio dei Revisori e dei Probiviri, avviene, su liste nazionali, al termine dei Congressi Regionali e/o Provinciali. Le liste e i programmi devono essere presentati prima dello svolgimento dei Congressi Regionali e/o Provinciali. I Programmi e le liste saranno pubblicate su AUPI-Notizie e la Commissione Congressuale ne garantirà l'adeguata diffusione, durante i Congressi Regionali e/o Provinciali. Ciascuna lista per l'elezione della Segreteria Nazionale deve contenere l'indicazione del Segretario Generale e di 4 (quattro) Segretari Nazionali. Il Segretario Generale eletto sceglie gli altri 2 (due) Segretari Nazionali nella rosa di 4 (quattro) nominativi, indicati dalla Conferenza delle Regioni. Le schede elettorali per l'elezione della Segreteria, del Collegio dei Revisori e dei Probiviri, saranno inviate a tutti gli elettori al termine dei Congressi Regionali e/o Provinciali entro il 30 novembre 2016. Lo spoglio avrà luogo a partire dal 20 dicembre 2016. A tal fine la Commissione Congressuale nomina un Seggio Elettorale Centrale del quale non potranno far parte i candidati alle cariche oggetto dello spoglio elettorale. È eletta alla Segreteria Nazionale la lista che ottiene il maggior numero di voti.

### **Articolo 5**

Ai sensi degli artt. 9, 11 e 12 dello Statuto, le liste per l'elezione del Segretario Generale e dei 4 (quattro) Segretari Nazionali; dei 5 (cinque) componenti titolari e dei 5 (cinque) supplenti il

Collegio dei Sindaci Revisori; dei 3 (tre) componenti titolari e 3 (tre) supplenti il Collegio dei Probiviri, devono essere presentate, alla sede dell'AUPI, in via Arenula, 16, entro il giorno 9 maggio 2016.

Ai sensi della lettera "f" dell'art. 4 dello Statuto, queste liste devono essere sottoscritte da almeno il 3% (tre) degli aventi diritto al voto. Per le funzioni di Sindaco e Probiviro le candidature sono personali e non richiedono un quorum di sostegno.

Le firme dei sostenitori, regolarmente iscritti, e con a fianco il nominativo in stampatello, saranno depositate, anche a mezzo mail e fax, presso la sede dell'AUPI, esclusivamente a cura del capolista.

Non si potrà sottoscrivere più di una lista per ciascuno degli Organi Statutari da eleggere. Le firme possono essere raccolte e presentate anche su elenchi distinti, riferiti alla stessa lista.

### **Articolo 6**

I Congressi Regionali e/o Provinciali saranno celebrati entro il 30 novembre 2016. Nel caso in cui dovessero essere presentate proposte di modifica statutaria, la Commissione Congressuale, d'intesa con la Conferenza delle Regioni, ridetermina, posticipandolo, il periodo entro il quale dovranno essere celebrati i Congressi Regionali e/o Provinciali.

### **Articolo 7**

Sono fatti salvi i Regolamenti elettorali Regionali e/o Provinciali già approvati dalla Conferenza delle Regioni, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto. Gli organismi statutari regionali e/o provinciali eletti dopo il 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla naturale scadenza.

## STATUTO AUPI

### SCOPI FINALITA' E OBIETTIVI

#### Art. 1 - DEFINIZIONE

L'AUPI, Associazione Unitaria Psicologi Italiani, è l'organizzazione sindacale nazionale degli psicologi, con sede in Roma. La Segreteria Nazionale, previo parere vincolante della Conferenza delle Regioni e del Consiglio Direttivo Nazionale, delibera l'iscrizione all'AUPI dei Dirigenti del Servizio Sanitario appartenenti al Profilo Professionale di Biologo, Chimico, Fisico e Medico. Essa pone a fondamento della sua attività sindacale e di permanente valorizzazione di queste figure professionali, la fedeltà alla libertà ed alla democrazia. L'adesione alle strutture organizzative in cui si articola l'AUPI è aperta – indipendentemente da ogni opinione politica, convinzione ideologica, fede religiosa, gruppo etnico di appartenenza – agli Psicologi abilitati e ai laureati in scienze e tecniche psicologiche che operano come: dipendenti pubblici e privati, convenzionati, liberi professionisti, riuniti in cooperative o altre forme associative, in cerca di occupazione, pensionati e, con modalità distinte, agli studenti iscritti ai relativi corsi universitari.

L'AUPI pone a base del suo programma e della sua azione il rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana.

#### Art. 2 - IMPEGNI

L'AUPI si impegna verso gli iscritti a:

- assicurare ed organizzare la propria presenza ovunque essi operino ed a rappresentarli in ogni sede;
- conseguire trattamenti giuridici ed economici conformi alle loro reali esigenze procedendo alla stipula di accordi e contratti con le controparti pubbliche e private, sorvegliandone la fase di attuazione;
- contribuire ad elevare il loro livello di qualificazione professionale promuovendo adeguati provvedimenti legislativi, nonché programmando e gestendo l'attività di formazione;
- tutelarli ed assisterli, nelle forme opportune, nelle vertenze sindacali in genere e nelle controversie nelle quali abbiano a trovarsi per l'espletamento delle loro attività sindacali.

#### Art. 3 - OBIETTIVI

L'obiettivo dell'AUPI è la valorizzazione delle attività professionali degli Psicologi e dei Dirigenti del Servizio Sanitario di cui all'art.1, in tutte le sue possibili applicazioni e ambiti nonché la promozione, il collegamento e l'unità degli stessi in Europa e a livello internazionale.

A tal fine l'AUPI intende creare strumenti organizzativi e rivendicativi specifici per la valorizzazione e l'inserimento stabile di queste figure professionali, individuando e definendo anche nuovi contesti applicativi.

In quest'ottica l'ampliamento e la valorizzazione della professione in tutti i suoi campi di applicazione sono ritenuti indispensabili anche in considerazione della mobilità professionale europea.

Condizione generale per perseguire questi obiettivi è quella di operare per la piena affermazione della psicologia come un insieme di discipline scientifiche moderne. L'AUPI, oltre che tutelare gli interessi degli iscritti, intende sviluppare l'informazione, la ricerca, la sperimentazione, la formazione, la verifica della efficacia, della qualità, dell'appropriatezza delle prestazioni, considerando questi come momenti fondanti della sua stessa attività, finalizzata al benessere e alla salute dei cittadini.

Tale attività deve avere lo scopo di arricchire e valorizzare la professione nei suoi campi d'intervento sulla persona, sul gruppo, sugli organismi sociali e sulla comunità.

A tal fine l'AUPI:

- assicura e promuove lo scambio di informazioni e contatti con tutte le realtà che si interessano alle suddette tematiche;
- promuove e realizza il coordinamento e la progettazione di interventi mirati alla crescita professionale degli psicologi abilitati e dei laureati in scienze e tecniche psicologiche;
- sviluppa attività di promozione culturale, di ricerca e di verifica, promuove ed organizza convegni, seminari, attività editoriali e ogni altra iniziativa tesa a favorire lo studio e il confronto sui temi di interesse dell'associazione e degli iscritti, realizzando a tal fine collegamenti con Università e altri enti e/o associazioni culturali di ricerca o formazione pubblici e privati a livello nazionale e internazionale.

Per il perseguimento degli scopi sociali, statutari e per le finalità proprie dell'Associazione, l'AUPI può dare vita, par-

tecipare o aderire ad Organismi, anche autonomi rispetto ad essa, a strutture societarie anche di carattere non sindacale, alla cui amministrazione e/o controllo siano designati propri rappresentanti.

#### **Art. 4 - PARTECIPAZIONE**

L'AUPI ritiene che i cardini su cui deve poggiare la vita sindacale siano:

- a) la garanzia della massima partecipazione di tutti gli interessati alla decisione;
  - b) lo sviluppo della democrazia sindacale richiede la tutela delle minoranze, la salvaguardia delle pari dignità delle opinioni a confronto prima della decisione, la libera circolazione delle idee e delle proposte all'interno dell'organizzazione;
  - c) ogni iscritto all'AUPI partecipa in uguaglianza di diritti con gli altri iscritti, personalmente od a mezzo di delegati, nelle forme indicate dal Regolamento, alla formazione delle deliberazioni e delle istanze superiori ed è eleggibile alle cariche direttive; può ritirare la sua adesione al sindacato;
  - d) tutte le cariche direttive sono elettive; le elezioni degli organi dirigenti devono essere rinnovate entro i periodi di tempo stabiliti dal presente statuto; si può ricoprire la stessa carica elettiva per non più di 3 (tre) mandati consecutivi; si auspica la promozione a tutti i livelli della rappresentanza sindacale della componente femminile, in accordo con la forte presenza di genere esistente nella categoria;
  - e) nelle elezioni degli organi direttivi da parte dei Congressi si applica il sistema del voto segreto. La votazione segreta si applica anche in caso che siano presentate più liste, adottando il sistema della proporzionale pura, metodo Dont; le liste dei candidati, se non altrimenti previsto dal presente statuto, possono comprendere un numero di candidati maggiore del numero degli eligendi fino a un massimo di un decimo; le preferenze, fino ad un massimo di un terzo degli eligendi, possono essere espresse sia sui candidati elencati nella lista votata sia su nominativi non compresi in nessuna lista;
  - f) sono ammesse alle elezioni congressuali le liste di candidati presentate o sostenute da almeno il 3 per cento degli iscritti, calcolati al livello dell'organizzazione cui l'elezione si riferisce; per le funzioni di Sindaco e di Proboviro le candidature sono personali e non richiedono un quorum di sostegno;
  - g) tutte le elezioni di secondo grado e superiori, effettuate cioè non direttamente dagli iscritti ma da congressi di delegati
- hanno luogo sulla base del numero degli iscritti rappresentati dai delegati; per la validità delle elezioni sarà necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei voti rappresentati;
- h) le decisioni dei Congressi e di tutti gli organi direttivi sono prese a maggioranza dei voti validamente espressi;
  - i) il quorum strutturale per gli organi direttivi è della metà più uno dei componenti;
  - j) le riunioni ordinarie delle assemblee primarie degli iscritti e di tutti gli organi direttivi devono essere tenute entro i periodi di tempo fissati dal Regolamento, il quale deve anche prevedere la possibilità di convocazioni straordinarie su richiesta di un decimo degli iscritti o di un quarto dei componenti gli organi direttivi;
  - k) l'uniformità del rapporto e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto;
  - l) la massima partecipazione di tutti gli interessati alla decisione, la salvaguardia delle minoranze, pari dignità delle opinioni a confronto, prima della decisione, la libera circolazione delle idee delle informazioni; partecipazione di ogni iscritto in uguaglianza di diritti con gli altri iscritti, personalmente ed a mezzo di delegati, nelle forme indicate dal Regolamento, alla formazione delle istanze superiori, è eleggibile alle cariche direttive, può ritirare la propria adesione.

#### **Art. 5 - ORGANI DIRETTIVI ED ESECUTIVI**

Organi Nazionali dell'AUPI sono:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) la Conferenza delle Regioni;
- d) la Segreteria Nazionale

Organi decentrati dell'AUPI sono:

- a) i delegati di sezione;
- b) le segreterie provinciali;
- c) le segreterie regionali.

#### **Art. 6 - CONGRESSO**

Il Congresso è il massimo organo deliberante di ciascuna delle istanze della struttura organizzativa dell'AUPI.

I Congressi si terranno di norma ogni 4 anni.

Il Congresso nei luoghi di lavoro è composto dall'assemblea generale degli iscritti, il dibattito è aperto a tutti, mentre la possibilità di votare o essere eletti è riservata agli iscritti.

Il Consiglio Direttivo Nazionale decide a maggioranza qualificata dei 2/3 il regolamento per lo svolgimento del Congresso Nazionale.

Compiti del Congresso Nazionale sono:

- 1) Determinare gli orientamenti generali dell'AUPI;
- 2) eleggere il Consiglio Direttivo Nazionale.

Solo al Congresso compete di deliberare sullo scioglimento dell'AUPI. Tale decisione sarà valida solo se presa a maggioranza qualificata di tre quarti dei voti, in  $\frac{3}{4}$  delle regioni.

Il Congresso Nazionale è costituito dalla sommatoria dei Congressi Regionali e/o Provinciali è convocato di norma ogni 4 anni, ovvero quando richiesto da almeno un decimo degli iscritti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo Nazionale revochi, con voto palese di almeno 2/3, la fiducia alla Segreteria Nazionale, esso è tenuto ad attivare entro 30 giorni la convocazione del Congresso. Il Congresso delibera, con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi, la modifica dello Statuto.

### **Art. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE**

Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo di direzione dell'AUPI; nell'ambito degli orientamenti decisi dal Congresso Nazionale, stabilisce le linee generali di politica professionale, sindacale, sanitaria, previdenziale e le direttive per tutte le altre attività, ed approva i Bilanci predisposti dalla Segreteria Nazionale. Svolge funzioni di indirizzo nei confronti della Segreteria Nazionale e degli organi periferici. Esso è costituito dai Segretari, in carica, Nazionali e Regionali, Provinciali secondo le modalità stabilite dal Regolamento, e comunque con meccanismo dinamico legato agli iscritti della provincia, sia per l'accesso, sia per la decadenza dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato, dalla Segreteria Nazionale, almeno due volte l'anno. La Segreteria Nazionale predispose il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Direttivo Nazionale che lo approva nella prima seduta utile.

L'assenza consecutiva, non formalmente giustificata e tempestivamente comunicata, a due riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale determina la decadenza dalla carica di componente il Consiglio Direttivo Nazionale, di Segretario Regionale e/o Provinciale e conseguentemente la convocazione del Congresso Regionale e/o Provinciale per la sostituzione.

Fanno parte del Consiglio Direttivo Nazionale i rappresentanti dei Liberi Professionisti, dei Pensionati, e dei Dipendenti o Parassubordinati di comparti diversi dalla Sanità Pubblica ed i Dirigenti del Servizio Sanitario di cui all'art.1. Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, saranno determinate le modalità di elezione dei suddetti rappresentanti. D'intesa con la Segreteria Nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale può conferire cariche onorifiche ad iscritti che si siano distinti per particolari meriti professionali e sindacali.

### **Art. 8 - CONFERENZA DELLE REGIONI**

La Conferenza delle Regioni è costituita dai Segretari Regionali in carica o da propri delegati e dal Segretario Generale. La Conferenza elegge un suo Coordinatore che dura in carica quattro anni. È l'organo di coordinamento deputato alla armonizzazione periferica delle politiche sindacali e della organizzazione dell'AUPI; esprime parere preventivo sulla stipula dei Contratti Collettivi Nazionali.

È convocata, dal Segretario Generale, almeno 3 (tre) volte l'anno, anche congiuntamente alla riunione della Segreteria Nazionale. È chiamata ad esprimersi, preliminarmente, sulle deliberazioni della Segreteria Nazionale concernenti aggregazioni pattizie, di natura federativa, confederativa, di affiliazione o di altro genere; approva i Regolamenti Regionali. La Conferenza delle Regioni su specifici argomenti può costituire delle commissioni al proprio interno.

### **Art. 9 - SEGRETERIA NAZIONALE**

La Segreteria Nazionale è l'organo che assicura la gestione dell'AUPI, risponde della propria attività al Consiglio Direttivo Nazionale e alla Conferenza delle Regioni. È composta dal Segretario Generale e da 6 (sei) Segretari Nazionali di cui uno con funzioni di Vice-Segretario Generale e uno di Tesoriere.

L'elezione della Segreteria Nazionale avviene, al termine dei Congressi Regionali e/o Provinciali, su liste nazionali. Sono elettori della Segreteria Nazionale, tutti gli iscritti che esercitano il loro diritto di voto per posta. Le liste e i programmi devono essere presentati prima dello svolgimento dei singoli Congressi Regionali e/o Provinciali. Ciascuna lista deve contenere l'indicazione del Segretario Generale e di 4 (quattro) Segretari Nazionali. È eletta alla Segreteria Nazionale la lista che ottiene il maggior numero di voti. Il Segretario Generale eletto sceglie gli altri

2 (due) Segretari Nazionali nella rosa di 4 (quattro) nominativi, indicati dalla Conferenza delle Regioni. Il Segretario Generale è, ai sensi della vigente normativa, il rappresentante legale dell'AUPI. In caso di assenza e/o di impedimento, la rappresentanza è delegata al Vice Segretario Generale. La Segreteria funziona collegialmente e si riunisce su convocazione del Segretario Generale o su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Alle riunioni della Segreteria partecipa il Coordinatore della Conferenza delle Regioni senza diritto di voto. La Segreteria da attuazione agli orientamenti generali determinati dal Congresso, dal Consiglio Direttivo Nazionale e dalla Conferenza delle Regioni, assicura la direzione e lo svolgimento delle attività amministrative e gestionali, mantiene un contatto permanente con le Istituzioni, con gli altri sindacati e con le strutture regionali dell'AUPI. La Segreteria provvede all'organizzazione e al funzionamento degli uffici e servizi dell'AUPI, ne coordina l'attività nei vari campi, ed è responsabile delle pubblicazioni dell'AUPI. La Segreteria stabilisce le quote annuali di iscrizione e la relativa percentuale da assegnare alle sezioni regionali con le relative norme di autonomia per le spese. Con separato regolamento, emanato di concerto con la Conferenza delle Regioni, la Segreteria Nazionale stabilisce anche eventuali ristorni diretti alle segreterie Provinciali.

La Segreteria Nazionale, previo parere vincolante della Conferenza delle Regioni e del Consiglio Direttivo Nazionale, delibera l'iscrizione dei profili professionali, in aggiunta a quelli indicati nell'art.1.

È responsabile della gestione amministrativo-contabile dei fondi e dei beni dell'AUPI. Entro il 31 marzo predispose il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e quello preventivo per l'esercizio in corso. Gli esercizi si aprono al 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre.

#### **Art. 10 - SEZIONI PROVINCIALI E REGIONALI**

L'AUPI è articolata in Sezioni Regionali e Provinciali. Sono organi direttivi ed esecutivi dell'AUPI regionale:

- a) il Congresso regionale;
- b) il Comitato direttivo regionale;
- c) la Segreteria regionale.

Sono organi direttivi ed esecutivi dell'AUPI provinciale:

- a) il Congresso provinciale;
- b) la Segreteria Provinciale.

La composizione, il funzionamento, l'elezione delle Segreterie Provinciali, del Direttivo e delle Segreterie Regionali saranno stabilite con apposito regolamento, approvato dalle sezioni periferiche, entro 180 giorni dalla data di convocazione del primo Consiglio Direttivo Nazionale, purchè non in contrasto con il presente statuto. A questo scopo i singoli regolamenti dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione della Conferenza delle Regioni. La carica di dirigente sindacale dell'AUPI è incompatibile con quella di dirigente di altre organizzazioni sindacali. I Segretari delle Sezioni periferiche convocano i rispettivi Organi direttivi almeno due volte l'anno e l'Assemblea degli iscritti almeno una volta l'anno.

#### **Art. 11 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E COLLEGIO DEI SINDACI**

L'attività amministrativa dell'AUPI deve basarsi su una politica delle spese e delle entrate correlate alle esigenze e alle possibilità finanziarie di ciascuna struttura, e su una tenuta contabile tecnicamente efficiente basata su criteri di chiarezza, trasparenza e documentazione.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'AUPI, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

A questo fine devono essere osservate le seguenti norme:

- a) Il Collegio dei Sindaci revisori è composto da 5 componenti titolari e 5 supplenti, eletti su collegio unico nazionale;
- b) compilazione annuale, alle date prestabilite, da parte della Segreteria, del bilancio finanziario composto dal conto economico consuntivo, dal conto patrimoniale e dal bilancio di previsione per l'anno successivo;
- c) il bilancio finanziario deve essere accompagnato da una relazione del Collegio dei Sindaci revisori. Il Collegio dei Sindaci revisori deve controllare periodicamente l'andamento amministrativo e verificare la regolarità delle scritture e dei documenti contabili;
- d) il Collegio dei Sindaci revisori presenta una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente fra un Congresso e l'altro;

- e) ogni struttura deve tenere la contabilità analitica delle spese e inviare il rendiconto e la documentazione delle spese alla Segreteria Nazionale, per la predisposizione dei bilanci;
- f) i bilanci dell'AUPI sono pubblici. I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori partecipano al Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto. Il Collegio dei Revisori predispone il regolamento di funzionamento dell'organo, che dovrà essere approvato dalla Conferenza delle Regioni.

**Registraz. del Tribunale Civile di Roma n. 214/2007 del 23/5/2007.**

**Direttore Responsabile: Mario Sellini.**

**Responsabile di redazione: Rinaldo Perini.**

**Capo redattore: Roberto Calvani.**

**Redazione: Sede Centrale AUPI - Via Arenula, 16 - 00186 Roma**

**tel. 06.6873819 - fax 06.68803822**

**Stampa: Tipografia Poligraf srl,**

**00040 Pomezia (RM) - Via Vaccareccia, 41/B**

**tel. 06.5814154**

Gentile Collega, il suo indirizzo è stato reperito su liste pubbliche, con il solo fine di inviare la presente pubblicazione informativa sulla professione ad un ampio e qualificato numero di Psicologi. Ai sensi della vigente normativa sulla privacy, qualora non desideri riceverla è sufficiente inviare una comunicazione a: AUPI Via Arenula, 16 - 00186 Roma, fax 06-68803822, e-mail: aupi.it@aupi.it. Provvederemo a cancellare il suo nominativo

## ART. 12 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 componenti e 5 supplenti dei quali tre eletti su collegio unico nazionale, 1 designato dal Consiglio Direttivo Nazionale, 1 designato dalla Conferenza delle Regioni.

Compiti del Collegio dei Probiviri sono:

- a) provvedere all'istruttoria preliminare di ogni procedimento disciplinare attivato su iniziativa di un organo direttivo o su segnalazione di un singolo iscritto;
- b) provvedere all'esame dei ricorsi contro i provvedimenti disciplinari presentati dagli iscritti, per verificarne la corrispondenza o meno con le norme statutarie e decidere sull'inoltro all'istanza direttiva superiore a quella che ha comminato il provvedimento.

Il Collegio dei Probiviri predispone il regolamento di funzionamento dell'organo, che dovrà essere approvato dalla Conferenza delle Regioni.

I membri del Collegio dei Probiviri partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale, senza diritto di voto.

## Norme Transitorie e finali

In sede di prima applicazione del presente statuto, e comunque non oltre 18 mesi dalla data di convocazione del primo Consiglio Direttivo Nazionale:

- a) fanno parte del Consiglio Direttivo Nazionale i Segretari Nazionali, Segretari Regionali Segretari Provinciali che rappresentino almeno 20 iscritti e comunque almeno il 50% dei sindacalizzabili del SSN della provincia;
- b) sono anche rappresentate le Province che hanno meno di

- 20 iscritti qualora dimostrino di avere almeno il 65% dei sindacalizzabili del SSN della provincia;
- c) le province, con più di cento iscritti, possono eleggere ulteriori componenti in ragione di uno ogni cento, fermo restando la percentuale di cui alla lettera "a";
- d) i meccanismi di cui ai precedenti punti a), b) e c) sono dinamici e sono applicabili sino all'approvazione dell'apposito regolamento;
- e) restano validi i Congressi provinciali e Regionali svoltisi negli ultimi 18 mesi;
- f) i regolamenti necessari per l'iniziale funzionamento dei nuovi organismi, sono provvisoriamente predisposti dalla Segreteria Nazionale eletta;
- g) per l'elezione e la composizione degli organismi regionali e provinciali restano valide le procedure già adottate nelle precedenti elezioni dei rispettivi organi;
- h) l'uniformità del rapporto e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto;
- i) la massima partecipazione di tutti gli interessati alla decisione, la salvaguardia delle minoranze, pari dignità delle opinioni a confronto, prima della decisione, la libera circolazione delle idee delle informazioni; partecipazione di ogni iscritto in uguaglianza di diritti con gli altri iscritti, personalmente ed a mezzo di delegati, nelle forme indicate dal Regolamento, alla formazione delle istanze superiori, è eleggibile alle cariche direttive, può ritirare la propria adesione.

Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione.

Per quanto non previsto o disciplinato dal presente statuto si fa riferimento alle norme di leggi vigenti in materia ed in particolare, per quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.